

COMUNE DI PIANCOGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. **XXX**/2025

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26**

CIG: B81221DCAB

L'anno duemilaventicinque, il giorno **XXX** del mese di settembre, presso il Palazzo municipale sito in Piancogno (BS), Via Nazionale n.49, avanti a me, **TONSI Dott. Matteo**, Segretario Comunale del Comune di Piancogno, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in assenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia fattavi dalle parti, con il mio consenso, sono comparsi i signori:

- **ALBERTO FARISÉ**, nato a il, C.F....., che dichiara di intervenire - in forza delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi in materia di rappresentanza negoziale - esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Piancogno,, con sede in Piancogno (BS), Via Nazionale n.49, C.F. 00948230172, P.IVA 00590410981, in qualità di Sindaco pro-tempore e Legale Rappresentante (di seguito denominato "Comune", "Stazione Appaltante");
- **XXX**, nato ail C.F., che dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società "MABB Autoservizi S.R.L" P.IVA/C.F. 02562580403, con sede in Sovere (BG), Via Costituzione n.17, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito denominato "Appaltatore", "Affidatario", "Società").

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Comunale

sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.47 del 29.08.2025 si è provveduto ad aggiudicare alla ditta “MABB Autoservizi S.R.L” P.IVA/C.F. 02562580403, con sede in Sovere (BG), Via Costituzione n. 17, il servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2025/26 - CIG: B81221DCAB, dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 49.960,00, oltre ad IVA di legge al 10%, così per un importo complessivo di € 54.956,00;
- si rende necessario perfezionare la procedura di appalto del servizio in oggetto mediante stipula d’idoneo atto contrattuale disciplinante i rapporti tra le Parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

ARTICOLO 1

Il Comune affida alla Società, che accetta, il servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2025/26, in esito all’espletamento della procedura di affidamento diretto condotta ai sensi dell’art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., e contraddistinti dal CIG: B81221DCAB.

ARTICOLO 2

Il servizio deve essere svolto nell’integrale rispetto e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Prestazionale d’opera. Detto Capitolato, unitamente ai documenti prodotti in sede di presentazione dell’offerta, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società a conferma della presa di coscienza ed accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto, è depositato agli atti dell’Ente e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene allo stesso materialmente non accluso.

ARTICOLO 3

L'operato della Società è garantito dalla copertura assicurativa sulla responsabilità civile a mezzo di dedicata polizza n.0494401111 rilasciata da "HDI ASSICURAZIONI" valida dal 30.08.2025 al 30.08.2026 con massimale RCT-RCO di € 3.110.573,56.

ARTICOLO 4

Il servizio è appaltato a corpo, secondo le prestazioni indicate nell'art.1 "Oggetto e finalità dell'appalto" e nell'art.6 "Modalità di esecuzione del servizio" del Capitolato Prestazionale d'opera. L'importo del presente contratto è pari ad € 49.960,00, oltre ad IVA di Legge al 10%, così per un importo complessivo di € 54.956,00. Il presente contratto di appalto, rientrante nei settori ordinari e nei settori speciali, potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi elencati nell'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere prestato per l'intera durata dell'Anno Scolastico 2025/26, nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2025 e giugno 2026. In caso di ritardo nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto si provvederà ad applicare quanto previsto dall'art.7 del Capitolato d'oneri, che prevede l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, così come specificatamente indicato in detto articolo.

ARTICOLO 6

È vietato il subappalto totale delle prestazioni e, in ogni caso, la Società è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 7

Le fatture potranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno obbligatoriamente indicare le singole voci di spesa ed i relativi importi, così come il CIG dell'affidamento ed i riferimenti al provvedimento di conferimento dell'appalto; contrariamente, l'Ente non provvederà alla relativa liquidazione.

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato d'oneri, il Comune provvede al pagamento delle fatture emesse dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa formale acquisizione del certificato di regolarità contributiva (DURC) della Società stessa. In caso di erogazione del servizio in entità modesta, è facoltà della Società emettere una fattura cumulativa a valere per più mensilità.

ARTICOLO 8

La Società, così come previsto dall'art.3, comma 7, della Legge n.136 del 13.08.2010 comunica alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art.3, comma 8, della Legge 136 del 13.08.2010.

È causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A..

ARTICOLO 9

Nell'esecuzione del servizio la Società si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs n.81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo della categoria e della zona (Legge 20.05.1970 n.300, art. 36). La Società è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ARTICOLO 10

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art.122 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11

L'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato d'oneri, parte integrante della procedura di affidamento, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 12

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti troverà applicazione quanto previsto dall'art.210 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza esclusiva del Foro di Brescia.

È fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo tra le Parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art.213 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 13

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 14

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione e l'educazione del servizio oggetto del presente contratto.

Io Ufficiale Rogante, su espressa richiesta delle Parti, ho ricevuto il presente atto, da me personalmente redatto con l'ausilio di sistemi e software informatici e che consta di n.6 facciate.

Di questo ho dato lettura alle Parti - in assenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia fattavi dalle stesse - che lo confermano ed approvano in ogni sua parte come conforme alla loro volontà e, quindi, lo sottoscrivono con firma elettronica.

Io sottoscritto Segretario Comunale chiudo il presente contratto con l'apposizione della mia firma elettronica.

IL COMUNE DI PIANCOGNO

Il Sindaco

Ing. Alberto Farisé

LA SOCIETÀ "MABB Autoservizi S.R.L"

Il Legale Rappresentante

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott. Matteo Tonsi